



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di Palermo)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

Stante gli ampi contenuti dei documenti di bilancio 2023-2025, la nota integrativa dell'Ente si limita ad illustrare quelli elencati al punto 9.11 del principio contabile della programmazione sopra richiamato, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

Criteri di formulazione delle previsioni

Il bilancio è stato predisposto sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Dette previsioni sono state iscritte facendo applicazione del nuovo principio contabile generale n.16 della *competenza finanziaria, c.d. potenziata*, in forza del quale *"tutte le obbligazioni giuridicamente attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza."*

Per quanto riguarda le previsioni di entrata le stesse sono state illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati, all'interno del DUP al quale si rimanda.

Sul fronte delle spese, invece, meritevoli di attenzione sono gli stanziamenti di bilancio relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDDE) e quelli relativi alle spese potenziali.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà, pertanto, un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Il medesimo principio contabile prevede che nel 2023 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 100 per cento, così come nel 2024 e nel 2025.

Nel rispetto della normativa richiamata, individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità, è stato effettuato il calcolo per ciascuna di esse della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2017 al 2021, secondo l'unica modalità oramai consentita dalla legge, ossia quella della media semplice.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata, per ciascuna tipologia di entrate, con il livello di dettaglio relativo al singolo capitolo, applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al completamento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie semplici. Le medie relative agli esercizi 2024 e 2025 sono state convenzionalmente considerate pari a quelle rilevate nel 2023, e lo stanziamento in spesa del FCDDE nello schema di bilancio 2023-2025 è stato quantificato applicando le percentuali di accantonamento minimo.

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

Nella seguente tabella è riportato il quadro riepilogativo del FCDDE per il triennio 2023-2025:

DETERMINAZIONE FCDDE BILANCIO PREVISIONE 2023-2025									
Descrizione	Previsione	Previsione	Previsione	% non	% non	% non	2023	2024	2025
	2023	2024	2025	riscosso	riscosso	riscosso	100% di d	100% di e	100% di f
	a	b	c	di (a)	di (b)	di (c)			
				d	e	f			
TARSU/TARI (11,347%)	151.280,00	151.280,00	151.280,00	17.165,20	17.165,20	17.165,20	17.165,20	17.165,20	17.165,20
SERVIZIO IDRICO (20,916%)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	11.294,40	11.294,40	11.294,40	11.294,40	11.294,40	11.294,40
TOTALI				28.459,60	28.459,60	28.459,60	28.459,60	28.459,60	28.459,60

Elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 e relativo utilizzo

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2023-2025 viene presentata quando ancora non è stato approvato il Rendiconto di gestione 2022 per cui non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2022 accertato ai sensi di legge.

Non è stata iscritta al bilancio di previsione 2023/2025 nessuna tipologia di avanzo.

Interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda a quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP), con particolare riferimento alla programmazione dei lavori pubblici.

Fondo Pluriennale vincolato

Non sussiste FPV nel bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Nessuna garanzia principale o sussidiaria è prestata dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Ricorrenza di entrate e spese

Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", allegato n.4/1 al d.lgs. n.118/2011, stabilisce, al punto 6.11.3, che la nota integrativa analizza l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Nello specifico le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;

- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Alla luce di quanto sopra, tra le entrate non ricorrenti di parte corrente si evidenziano:

DENOMINAZIONE ENTRATA	2023	2024	2025
Sanzioni Codice della Strada	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Recupero Crediti Affitto locali IACP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Trasferimenti per consultazioni elettorali	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00

Tra le spese non ricorrenti di parte corrente si evidenziano:

DENOMINAZIONE SPESA	2023	2024	2025
Spese per liti ed arbitraggi	€ 15.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Restituzione somme recuperate locali IACP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese per consultazioni elettorali	€ 17.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00

Altre informazioni

Situazione di cassa. Anche per gli enti locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti. Il Comune di Campofiorito ha una buona situazione di cassa ed infatti, negli ultimi anni, non è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria stanziata in bilancio.

Vincoli di finanza pubblica: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'articolo 1, commi 819 e 821, hanno previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che non devono più sottostare ai vincoli di finanza pubblica del pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità) in quanto il rispetto dei suddetti vincoli è garantito mediante gli equilibri di bilancio certificati nel rendiconto di gestione.

Tuttavia la suddetta legge di bilancio 2019 non ha espressamente abrogato l'allegato n. 9 previsto al bilancio di previsione e, pertanto, lo stesso è stato inserito tra gli allegati a dimostrazione,

comunque, del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Nello specifico viene evidenziato nel suddetto allegato n. 9 un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mentre le spese finali sono quelle di cui ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

Tra le spese che concorrono a determinare il saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica vengono sottratti: il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso e gli altri fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Previsione esercizi successivi al 2023 (2024-2025). Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume un'importanza maggiore che in passato poiché:

- ✓ l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definiti dell'esercizio precedente;
- ✓ i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti ed impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- ✓ in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2018-2019 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate;

Campofiorito, 15/02/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Fabio Termine